

La Viasat afferma che il requisito della Commissione riguardante il sufficiente grado di trasparenza in relazione ai costi è una conseguenza logica e necessaria dell'ampia libertà di cui gode un fornitore di servizio pubblico nei settori della radio e della televisione [v. *inter alia* punto 214 della sentenza BUPA/Commissione (causa T-289/03, EU:T:2008:29)].

La necessità di trasparenza riguardo ai costi è anche importante in relazione agli altri criteri Altmark (v. sentenza del Tribunale Viasat/Commissione, T-125/12, EU:T:2015:687, punti da 80 a 83).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen  
(Germania) il 9 dicembre 2015 — Procedimento penale a carico di Robert Caldararu**

**(Causa C-659/15)**

**(2016/C 059/08)**

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

**Imputato nella causa principale**

Robert Caldararu

*Altra parte:* Generalstaatsanwaltschaft Bremen

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI)<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che un'estradizione ai fini dell'esecuzione penale è illegittima se sussistono gravi indizi che le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente violino i diritti fondamentali dell'interessato e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, o se la norma suddetta debba essere interpretata nel senso che in questi casi lo Stato di esecuzione può o deve subordinare la decisione sulla legittimità di un'estradizione alla fornitura di garanzie in merito al rispetto delle condizioni di detenzione. Se lo Stato di esecuzione possa o debba formulare al riguardo concreti requisiti minimi quanto alle condizioni di detenzione che devono essere garantite.
- 2) Se gli articoli 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI), debbano essere interpretati nel senso che l'autorità giudiziaria emittente è legittimata anche a fornire garanzie in merito al rispetto delle condizioni di detenzione, o se a tal riguardo rimanga fermo quanto previsto dal sistema interno di attribuzione delle competenze dello Stato membro emittente.

---

<sup>(1)</sup> GU L 190, pag. 1.

**Impugnazione proposta l'8 dicembre 2015 dalla Viasat Broadcasting UK Ltd avverso la sentenza del  
Tribunale (Ottava Sezione) del 24 settembre 2015, causa T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/  
Commissione europea**

**(Causa C-660/15 P)**

**(2016/C 059/09)**

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

Ricorrente: Viasat Broadcasting UK Ltd (rappresentanti: M. Honoré e S. Kalsmose-Hjelmborg, avvocati)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea, Regno di Danimarca, TV2/Danmark A/S

### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza pronunciata nella causa T-125/12, Viasat Broadcasting UK Ltd/Commissione europea;
- annullare la decisione della Commissione 2011/839/UE<sup>(1)</sup>, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU 2011 L 340, pag. 1), e
- condannare la convenuta in primo grado alle spese sostenute dalla ricorrente nei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte, o  
in via subordinata,
- annullare la sentenza impugnata;
- rinviare la causa al Tribunale, e
- riservare le spese dei procedimenti dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

### **Motivi e principali argomenti**

A sostegno del proprio ricorso, la Viasat Broadcasting UK Ltd afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che, nell'ambito della sua valutazione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, la Commissione non fosse tenuta a tener conto del fatto che l'aiuto concesso alla TV2 era stato concesso senza che fossero stati rispettati i principi fondamentali di trasparenza e di efficienza rispetto ai costi.

Più precisamente, la Viasat Broadcasting UK Ltd fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto: i) fondandosi sulla sentenza M6/Commissione (T-568/08 e T-573/08, EU:T:2010:272) e sulla relativa giurisprudenza per respingere le sue conclusioni; ii) dichiarando che le argomentazioni della Viasat Broadcasting UK conducono ad un'«impasse logica»; iii) negando la rilevanza delle comunicazioni SIEG del 2005 e del 2011 e della comunicazione sulla radiodiffusione del 2009, e iv) dichiarando che la comunicazione sulla radiodiffusione del 2001 impediva alla Commissione di applicare il metodo che, secondo la ricorrente, discende dall'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

<sup>(1)</sup> Decisione della Commissione, del 20 aprile 2011, relativa alle misure attuate dalla Danimarca C 2/03 a favore di TV2/Danmark (GU L 340, pag. 1).

---

### **Ricorso proposto il 14 dicembre 2015 — Commissione europea/Repubblica portoghese**

**(Causa C-665/15)**

**(2016/C 059/10)**

*Lingua processuale: il portoghese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Commissione europea (rappresentanti: P. Guerra e Andrade e J. Hottiaux, agenti)

*Convenuta:* Repubblica portoghese

### **Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica portoghese, non essendosi collegata alla rete dell'Unione europea delle patenti di guida, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera d), della direttiva 2006/126/CE<sup>(1)</sup>.